

## CONSIGLIO COMUNALE

L'anno 2012 addì 29 del mese di ottobre, presso la sala consiliare, alle ore 20,45, si è riunito il Consiglio Comunale, in 1<sup>a</sup> convocazione, adunanza ordinaria pubblica, per trattare gli affari iscritti all'ordine del giorno.

Al momento dell'adozione della deliberazione in oggetto, risultano presenti il Sindaco ed i Consiglieri: Enrico Minelli, Rosauo Solazzi, Pier Luigi Zanella, Cecilia Beconcini, Paolo Frezzi, Antonio Angeli, Mirko Briziarelli, Giulia Ulivi, Sabrina Nencioni, Lorenzo Cappelletti, Alberto Briccolani, Marco Manzoli, Alessandra Passigli, Beatrice Bensi.

Assenti giustificati: Guido Signorini, Paolo Santurro, Angelo Antonio Falmi, Andrea Poli, Massimo Mari, Alberto Acanfora.

Assenti ingiustificati: //.

Presiede il Consigliere Sig. Rosauo Solazzi.

Partecipa il Segretario Generale Dr. Stefano Mori.

Assessori presenti alla seduta Sigg.ri: Claudio Tonarelli, Francesco Casini, Rita Guidetti, Laura Guerrini.

Scrutatori nominati all'inizio della seduta i Sigg.ri: //.

Deliberazione n. 106

Oggetto: Imposta municipale propria – Integrazioni alla delibera C.C. n. 43 del 30/05/2012 avente ad oggetto "Approvazione aliquote e fissazione della detrazione per imposta municipale propria anno 2012".

## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il D.Lgs. 14.3.2011 n. 23 recante "disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" ed in particolare gli articoli 8 e 9 disciplinanti l'Imposta Municipale Propria;

VISTO il D.L. n. 201 del 6.12.2011 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 dicembre 2011, n. 214, che prevede l'anticipazione della istituzione dell'imposta municipale propria, in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012, con conseguente sua applicazione in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base ai citati artt. 8 e 9 del suindicato D.Lgs. n. 23/2011, e delle disposizioni contenute nel medesimo decreto-legge, stabilendo altresì l'applicazione della medesima imposta a regime dal 2015;

VISTO il D.L. 2.3.2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 26 aprile 2012, n.44, che ha innovato sia il D.Lgs. 14.3.2011 n. 23 sia il D.L. n. 201 del 06.12.2011;

VISTO altresì il Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 504, istitutivo dell'ICI, al quale la normativa citata rinvia in ordine a specifiche previsioni normative;

VISTO il D. Lgs. 15.12.1997 n. 446, ed in particolare l'art.52;

VISTA la delibera C.C. n.44 del 30/05/2012, esecutiva, relativa all'approvazione del Bilancio di Previsione 2012;

PREMESSO che con delibera C.C. n. 43 del 30/05/2012, esecutiva, si determinava la misura della detrazione d'imposta municipale propria e delle aliquote per l'anno 2012 nel seguente modo:

- detrazione per "abitazione principale", e per le relative pertinenze: € 200,00;
- l'aliquota di base (ordinaria) nella misura dell'1 per cento;

ad esclusione delle seguenti fattispecie:

- Abitazione principale e relative pertinenze del soggetto passivo in cui, unitamente al proprio nucleo familiare, dimora abitualmente e risiede anagraficamente: aliquota nella misura dello 0,50 per cento;
- Abitazione principale del soggetto passivo, ove dimora abitualmente e risiede anagraficamente, unitamente al proprio nucleo familiare in cui è compresa una persona riconosciuta portatrice di handicap ai sensi degli artt. 3 e 4 legge 104/92, oppure persona con grado di invalidità al 100%, oppure priva di vista ai sensi della L. 382/70 e L. 138/2001, oppure sordomuta ai sensi della L. 381/70 e L. 95/2006, a condizione che l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, compresa in una delle categorie catastali tra A2 e A7, sia l'unico immobile per il quale il contribuente e/o gli altri componenti del nucleo familiare sono soggetti di imposta in tutto il territorio nazionale (non si considera l'eventuale possesso di eventuali pertinenze all'abitazione principale): aliquota nella misura dello 0,40 per cento;
- Abitazione assimilata all'abitazione principale in quanto unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disa-

bili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (precisando che per anziano si intende la persona che ha compiuto il 65-esimo anno di età e per disabile la persona riconosciuta portatrice di handicap ai sensi degli artt. 3 e 4 della Legge n. 104/92, oppure la persona con grado di invalidità al 100%, oppure priva di vista ai sensi della L. 382/70 e L. 138/01, oppure sordomuta ai sensi delle L. 381/70 e L. 95/06): aliquota nella misura dello 0,40 per cento;

- Abitazione locata, con contratti di locazione ex art. 2, commi 3 e 5, L. 431/98, aliquota nella misura dello 0,76 per cento;
- Abitazione concessa in uso gratuito dal soggetto passivo ad ascendenti o discendenti di primo grado in linea retta che la utilizzano come abitazione principale, aliquota nella misura dello 0,90 per cento;
- Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del testo unico di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, aliquota nella misura dello 0,90 per cento;
- Abitazioni non locata o tenute a disposizione, per le quali non siano stati registrati contratti di locazione da almeno due anni, aliquota nella misura dell'1,06 per cento;
- Fabbricati strumentali all'attività agricola di cui all'art. 9 c. 3 bis del decreto-legge 30.12.1993 n. 557 convertito con modificazioni dalla legge 26.2.1994 n. 133 (D/10), aliquota nella misura dello 0,20 per cento;

VISTO l'art. 1, comma 169, L. n. 296 del 27.12.2006 (Finanziaria 2007) il quale ha previsto che: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 2 agosto 2012 con il quale viene differito il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2012 al 31/10/2012;

VISTO l'art. 13, comma 12bis, del D.L. 201/2011 introdotto dall'art.4, comma 5, del D.L. 16/2012 convertito con modificazioni dalla L. 44/2012

e modificato dall'art.9, comma 3, del D.L. 174 del 10.10.2012 che prevede che entro il 31.10.2012 i comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo;

RAVVISATA pertanto l'opportunità di individuare un'ulteriore aliquota agevolata nella misura dello 0,76 per cento a favore degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, regolarmente assegnati, di proprietà di altri comuni in analogia a quanto già previsto per le abitazioni locate, con contratti di locazione ex art. 2, commi 3 e 5, L. 431/98;

RICHIAMATO l'art 9, comma 3, del Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria approvato in data odierna in cui viene stabilito quanto segue:

*"Nella delibera consiliare, con cui sono decise annualmente le variazioni alle aliquote stabilite dalla legge, sono indicati gli adempimenti dichiarativi richiesti ai soggetti passivi, a pena di decadenza, per poter beneficiare di eventuali riduzioni/agevolazioni. Non si procederà a rimborsi d'imposta per il mancato esercizio del diritto del beneficio entro i termini in essa previsti";*

RITENUTO opportuno introdurre alcuni adempimenti dichiarativi per gli immobili ad uso abitativo al fine di agevolare l'attività di controllo e quantificare il minor gettito derivante dalle agevolazioni concesse nei casi di concessione in uso gratuito, di locazione ex art. 2, commi 3 e 5, L. 431/98, di nucleo familiare con disabile;

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità in linea tecnica e contabile espresso dal Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi e per gli effetti art. 49 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

VISTA l'attestazione di conformità alla vigente normativa rilasciata dal Segretario Generale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 97, commi 2 e 4 lett. d) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con 11 voti favorevoli e 4 contrari (Consiglieri Briccolani e Manzoli del Gruppo P.d.L., Bensi del Gruppo C.A.-Bagno a Ripoli e Passigli), su 15 presenti, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1) di integrare, per le motivazioni espresse in narrativa, la propria Deliberazione n. 43 del 30 maggio 2012 recante per oggetto "Approvazione aliquote e fissazione della detrazione per imposta municipale propria anno 2012", come riportato sinteticamente nella tabella allegata e di seguito dettagliatamente descritto:

- detrazione per "abitazione principale", e per le relative pertinenze: € 200,00;
- l'aliquota di base (ordinaria) nella misura dell'1 per cento;

ad esclusione delle fattispecie:

- Abitazione principale e relative pertinenze del soggetto passivo in cui, unitamente al proprio nucleo familiare, dimora abitualmente e risiede anagraficamente: aliquota nella misura dello 0,50 per cento;

- Abitazione principale del soggetto passivo, ove dimora abitualmente e risiede anagraficamente, unitamente al proprio nucleo familiare in cui è compresa una persona riconosciuta portatrice di handicap ai sensi degli artt. 3 e 4 legge 104/92, oppure persona con grado di invalidità al 100%, oppure priva di vista ai sensi della L. 382/70 e L. 138/2001, oppure sordomuta ai sensi della L. 381/70 e L. 95/2006, a condizione che l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, compresa in una delle categorie catastali tra A2 e A7, sia l'unico immobile per il quale il contribuente e/o gli altri componenti del nucleo familiare sono soggetti di imposta in tutto il territorio nazionale (non si considera l'eventuale possesso di eventuali pertinenze all'abitazione principale): aliquota nella misura dello 0,40 per cento.

Per usufruire dell'agevolazione è necessario presentare un'auto-certificazione, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 2012, indicando la data dalla quale sussiste la suddetta condizione.

Non si procede a rimborsi d'imposta per il mancato esercizio del diritto al beneficio entro i termini indicati.

Non è tenuto al presente adempimento chi ha già presentato la dichiarazione ai fini ICI (per applicazione della maggiore detrazione di Euro 258,23) e permangono tuttora i requisiti;

- Abitazione assimilata all'abitazione principale in quanto unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa

non risulti locata (precisando che per anziano si intende la persona che ha compiuto il 65-esimo anno di età e per disabile la persona riconosciuta portatrice di handicap ai sensi degli artt. 3 e 4 della Legge n. 104/92, oppure la persona con grado di invalidità al 100%, oppure priva di vista ai sensi della L. 382/70 e L. 138/01, oppure sordomuta ai sensi delle L. 381/70 e L. 95/06): aliquota nella misura dello 0,40 per cento;

- Abitazione locata, con contratti di locazione ex art. 2, commi 3 e 5, L. 431/98, aliquota nella misura dello 0,76 per cento.

Per usufruire dell'agevolazione è necessario presentare un'auto-certificazione, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 2012, indicando la data dalla quale sussiste la suddetta condizione.

Non si procede a rimborsi d'imposta per il mancato esercizio del diritto al beneficio entro i termini indicati.

- Alloggi di edilizia residenziale pubblica, regolarmente assegnati, di proprietà di altri comuni, aliquota nella misura dello 0,76 per cento;

- Abitazione concessa in uso gratuito dal soggetto passivo ad ascendenti o discendenti di primo grado in linea retta che la utilizzano come abitazione principale, aliquota nella misura dello 0,90 per cento.

Per usufruire dell'agevolazione è necessario presentare un'auto-certificazione, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 2012, indicando la data dalla quale sussiste la suddetta condizione.

Non si procede a rimborsi d'imposta per il mancato esercizio del diritto al beneficio entro i termini indicati.

Non è tenuto al presente adempimento chi ha già presentato la presente dichiarazione ai fini ICI e permangono tuttora i requisiti;

- Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del testo unico di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, aliquota nella misura dello 0,90 per cento;

- Abitazioni non locate o tenute a disposizione, per le quali non siano stati registrati contratti di locazione da almeno due anni, aliquota nella misura dell'1,06 per cento;

- Fabbricati strumentali all'attività agricola di cui all'art. 9 comma 3 bis del D.L. 30.12.1993 n. 557 convertito con modificazioni dalla L. 26.2.1994 n. 133, aliquota nella misura dello 0,20 per cento;

- 2) di confermare il dispositivo della citata deliberazione consiliare n. 43 del 30.5.2012 per quanto non modificato con il presente atto;
- 3) di provvedere, ai sensi dell'art. 4, comma 1 quinquies, del D.L. 2.3.2012, n. 16, modificato dalla legge di conversione 26 aprile 2012, n. 44, entro 30 giorni dalla sua approvazione ad inviare la presente delibera al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze ai fini della pubblicazione nel sito informatico [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it).

Successivamente, stante l'urgenza, con 11 voti favorevoli e 4 contrari (Consiglieri Briccolani e Manzoli del Gruppo P.d.L., Bensi del Gruppo C.A.-Bagno a Ripoli e Passigli), su 15 presenti, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

Firmati nell'originale:

IL SEGRETARIO GENERALE  
f.to Mori

IL PRESIDENTE  
f.to Solazzi

----- Certificato di Pubblicazione -----

Io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Messo, certifico che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio di questo Comune in data odierna e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

Lì 12 novembre 2012

IL SEGRETARIO GENERALE  
f.to Mori

-----  
La presente copia di deliberazione è conforme all'originale.

Lì 12 novembre 2012

L'Istruttore Amministrativo

(S. Baldini)

----- Certificato di esecutività -----

Io sottoscritto Segretario Generale certifico che la suesesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Lì 12 novembre 2012

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Mori